

DELIBERA N. 69 DEL 23.12.2021

OGGETTO: PROROGA INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AL DOTT. ENZO DI CLAUDIO – ANNO 2022.

IL DIRETTORE

Vista

- la L.R. n. 6 del 30.04.2009, che all'art. 25 ha definito finalità, compiti, organi, organizzazione e risorse finanziarie dell'Agenzia Sanitaria Regionale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 136 del 15.03.2021 con la quale il sottoscritto Dott. Pierluigi Cosenza è stato nominato Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale – ASR Abruzzo, a decorrere dal 24.03.2021 per la durata di tre anni;

Rilevato:

- che l'art. 1 del D. Lgs 81/2008 prevede che il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- che l'art. 31, stesso decreto, recita che il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici;
- che l'incarico della funzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere oggetto di delega, come previsto dall'art. 16 D. Lgs 81/2008, a condizione che la designazione avvenga da parte del datore di lavoro (art. 17, lett. b);
- che l'art. 31 del D. Lgs. 81/2008 prevede la possibilità di affidare il servizio suddetto anche a personale esterno, previa verifica dei requisiti e le capacità di cui all'art. 32 del citato decreto;

Considerato:

- che con delibera n. 9 del 25.02.2011 si è provveduto ad affidare l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile al Dott. Enzo Di Claudio;
- che in data 25.02.2011 è stata sottoscritta la convenzione con il predetto Responsabile;
- che con delibera n. 9 del 20.02.2012 si è provveduto al rinnovo della convenzione per la durata di un anno a decorrere dal 25.02.2012;
- che con delibera n. 6 del 22.02.2013 tale convenzione è stata rinnovata a tutto l'anno 2013;
- che con delibera n. 54 del 30.12.2013 tale convenzione è stata rinnovata a tutto l'anno 2014;
- che con delibera n. 2 del 02.01.2015 tale convenzione, è stata rinnovata limitatamente al I° semestre 2015 stante la gestione commissariale dell'ASR;
- che con delibera n. 52 del 16.06.2015 tale convenzione, è stata rinnovata per il II° semestre 2015;
- che con delibera n. 87 del 21.12.2015 tale convenzione, è stata rinnovata per l'anno 2016;

- che con delibera n. 90 del 30.12.2016 tale convenzione, è stata rinnovata per l'anno 2017;
- che con delibera n. 87 del 28.12.2017 tale convenzione, è stata rinnovata per l'anno 2018;
- che con delibera n. 100 del 21.12.2018 tale convenzione, è stata rinnovata per l'anno 2019;
- che con delibera n. 63 del 16.12.2019 tale convenzione, è stata rinnovata limitatamente al I° semestre 2020;
- con delibera n. 20 del 23.06.2020 tale convenzione è stata rinnovata limitatamente al II° semestre 2020;
- che con delibera n. 20 del 23.12.2020 tale convenzione, è stata rinnovata per l'anno 2021;

Rilevato:

- che l'incarico per l'espletamento del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'ASR è prossimo alla scadenza, si è valutata la possibilità di affidare l'incarico all'attuale Responsabile;
- che il Dott. Di Claudio ha regolarmente espletato nell'anno 2021 tutte le attività di sorveglianza previste per il personale dell'ASR, in particolare nel periodo di pandemia è stato sempre presente ed attento nella prevenzione di eventuali effetti negativi dell'epidemia sullo stesso personale, prestando la propria attività oltre gli impegni professionali previsti in convenzione;
- che l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 prevede per forniture e servizi inferiori ad € 139.000,00 che il relativo acquisto avvenga tramite l'affidamento diretto senza interpellare più operatori;
- che nel caso di specie l'importo annuo del servizio, che rappresenta di prassi il parametro di riferimento, è di soli € 4.500,00 comprensivo di contributo previdenziale ed IVA, quindi ampiamente al di sotto della soglia normativa di € 139.000,00, anche sommando le spettanze a tutt'oggi erogate partendo dal primo incarico;
- che la responsabilità sul servizio di prevenzione e protezione dell'Azienda anche se affidata ad un terzo resta in capo al datore di lavoro per cui vi deve essere un rapporto fiduciario con il Consulente esterno, quindi si ritiene non applicabile il principio di rotazione;
- che, pertanto, si ritiene di affidare per un anno il predetto servizio al Dott. Enzo Di Claudio;
- che il Dott. Enzo Di Claudio, interpellato in merito, ha comunicato la propria disponibilità a proseguire nell'attività di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'ASR Abruzzo alle medesime condizioni contrattuali ed ovvero al costo lordo per un anno di € 4.500,00 comprensivo di contributo previdenziale ed IVA;
- che l'incarico che si intende prorogare al Dott. Di Claudio, già dipendente pubblico, attualmente in quiescenza, non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014, in quanto, come specificato nella circolare interpretativa n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, trattasi “ di incarichi professionali, quali quelli inerenti ad attività legale o sanitaria non aventi carattere di studio o consulenza. ”;
- che non ricorre alcuna delle fattispecie previste dall'art. 9 - 1- quinquies di cui al D. L. n. 113/2016;

Considerato che le prestazioni rese dal Dott. Di Claudio sono risultate soddisfacenti e le condizioni praticate convenienti;

Considerato altresì, che le specifiche competenze richieste per l'espletamento di tale incarico, a garanzia della migliore efficacia e efficienza del funzionamento dell'Agenzia, non sono riconducibili al Direttore dell'Agenzia;

Visto che la Convenzione firmata in data 25.02.2012 viene confermata dalle parti contraenti ed è ritenuta valida per la prossima annualità;

DELIBERA

*per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa
che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate*

1. di prorogare la convenzione con il dott. Enzo Di Claudio, residente in Penne, Via S. Giovanni di Siria, 2, P.I. n. 01871910681, per l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, firmata in data 25.02.2012 ed alla quale si fa rinvio, per l'anno 2022, per un importo annuo onnicomprensivo di contributo previdenziale ed IVA pari ad € 4.500,00;
2. di prendere atto che la presente convenzione non è soggetta agli adempimenti di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 e smi, in materia di normativa antimafia;
3. di imputare la suddetta spesa al capitolo 131.1 denominato "Spese relative ai costi di formazione e prevenzione ai sensi del D.lgs 81/2008 (ex 626/96)", del Bilancio di Previsione 2022 che presenta la relativa copertura finanziaria;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Revisore Legale dell'ASR;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'Agenzia www.asrabruzzo.it sezione Albo Pretorio e sotto la pagina di Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'approssimarsi della scadenza del precedente incarico e che l'attività di RSPP va assicurata senza soluzioni di continuità.



Il Direttore
Dott. Pierluigi Cosenza
(firmato digitalmente)